

## CONDIZIONI GENERALI FORNITURA E UTILIZZO DI SPAZI E SERVIZI FERRARI INCONTRI

### Premesse

Le presenti Condizioni Generali (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano la formazione ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura da parte della Concedente degli spazi e servizi indicati nel modulo d'ordine e relativi allegati (di seguito "Contratto") e dei relativi termini e condizioni di utilizzo.

#### 1. Premesse, allegati e definizioni

- 1.2 Le premesse e gli allegati alle presenti Condizioni Generali formano parte integrante ed essenziale delle stesse.
- 1.3 I termini che iniziano con lettera maiuscola di seguito indicato hanno la seguente definizione:
  - "Condizioni Generali": le presenti condizioni generali che disciplinano la formazione ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura degli spazi e servizi indicati nel Contratto e dei relativi termini e condizioni di utilizzo;
  - "Concedente": la società Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15, C.F. e P.IVA 00123890220, capitale sociale € 7.000.000 i.v., società soggetta a dir. e coord. di Lunelli S.p.A. (socio unico);
  - "Contratto": il Modulo d'ordine sottoscritto dall'Utilizzatore e i relativi allegati;
  - "Spazi e Servizi": gli spazi ed i servizi descritti nel Contratto;
  - "Utilizzatore": il soggetto, persona fisica, ente o persona giuridica (o qualunque sia la sua veste giuridica), indicato nel Contratto e che, munito dei necessari poteri di firma, lo sottoscrive per accettazione;
  - "Corrispettivo": il prezzo che l'Utilizzatore si impegna a versare per l'utilizzo degli Spazi e Servizi nei termini indicati dal Contratto e dall'art. 6 delle Condizioni Generali.

#### 2. Gerarchia

- 2.1 In caso di contrasto tra una o più clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali e una o più clausole contenute nel Contratto prevarranno le clausole previste dal Contratto.
- 2.2 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e altre condizioni generali applicate dall'Utilizzatore, prevarranno le presenti Condizioni Generali, anche qualora il Contratto preveda espressamente l'applicazione di condizioni generali del Cliente. Tali condizioni generali del Cliente non troveranno in ogni caso applicazione, e si intenderanno inefficaci, salvo le stesse siano state specificamente e separatamente sottoscritte da parte della Concedente ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c.

#### 3. Oggetto

- 3.1 Con il Contratto, il Concedente si obbliga a fornire all'Utilizzatore, che accetta e si obbliga a ricevere, gli Spazi e i Servizi descritti nel Contratto in via del tutto temporanea secondo quanto previsto nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali.
- 3.2 Gli Spazi e i Servizi vengono affidati secondo la clausola "visto e piaciuto". Eventuali modifiche o risistemazioni degli Spazi e/o, in generale, dei Servizi dovranno essere autorizzate dal Concedente e formalizzati in apposito accordo scritto tra le Parti.

#### 4. Natura del Contratto

- 4.1 Tenuto conto della natura degli Spazi e dei Servizi, della loro rilevanza, centralità e preminenza nell'economia complessiva del rapporto contrattuale nonché della loro portata assorbente rispetto alla mera fornitura di uno spazio, concessi strumentalmente al fine di usufruire degli Spazi e dei Servizi, è escluso che il rapporto giuridico in essere abbia natura di contratto di locazione, di affitto o di affitto di azienda o ramo d'azienda.
- 4.2 Con il Contratto non vengono costituiti o ceduti a favore dell'Utilizzatore diritti reali sugli Spazi o, comunque, sull'immobile all'interno dei quali questi si trovano.
- 4.3 Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti non intendono in alcun modo costituire a un'associazione tra imprese o qualsiasi altra forma associativa, neppure un rapporto di lavoro subordinato e neppure di qualsiasi forma di collaborazione professionale. In particolare, il Concedente e l'Utilizzatore restano soggetti giuridici autonomi e distinti e come tali dovranno presentarsi nei confronti dei terzi.

#### 5. Durata e recesso

- 5.1 La durata è quella indicata nel Contratto, comprensiva di allestimento e disallestimento nei termini indicati.
- 5.2 Alla scadenza, il Contratto si risolve automaticamente e con effetto immediato.
- 5.3 La Concedente potrà recedere dal Contratto in ogni momento con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

#### 6. Corrispettivi

- 6.1 A titolo di corrispettivo per i Servizi, l'Utilizzatore si impegna a versare al Concedente gli importi indicati nel Contratto.
- 6.2 Salvo non sia diversamente previsto dal Contratto, il Corrispettivo deve essere versato a mezzo bonifico bancario, presso le coordinate bancarie del Concedente, a vista ricevimento fattura che verrà emessa dal Concedente alla sottoscrizione del Contratto.
- 6.3 Qualora l'Utilizzatore necessiti di spazi e/o, più in generale, servizi o benefits (es. consumazioni, bottiglie, etc.) maggiori rispetto a quanto pattuito, e qualora il Concedente si renda disponibile all'erogazione di tali maggiori spazi e/o servizi, quest'ultimo avrà diritto ad una maggiorazione dei corrispettivi in base ai servizi come integrati o aggiunti. Salvo non diversamente previsto, il pagamento dovrà avvenire nei medesimi termini di cui alla precedente art 6.2. Quanto sopra, si applica anche nel caso in cui i partecipanti effettivi all'evento superino quelli previsti. In tal caso, qualora il servizio di accredito gestito e organizzato dall'Utilizzatore consenta l'accesso ai partecipanti ulteriori (ma sempre nel rispetto della capienza massima prevista per lo Spazio), l'Utilizzatore si impegna a corrispondere al Concedente l'importo per gli spazi, servizi o benefits integrativi erogati, direttamente o indirettamente, dal Concedente.
- 6.4 Qualora l'Utilizzatore, con l'accordo del Concedente, protragga l'utilizzo degli Spazi per un tempo superiore a quello indicato nel Contratto, il Concedente addebiterà all'Utilizzatore il Corrispettivo integrativo come da "Tariffe Spazio Ferrari Incontri" allegate al Contratto.
- 6.5 Il Concedente potrà sospendere con effetto immediato la messa a disposizione degli Spazi e l'erogazione dei Servizi in caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte del Corrispettivo. Il Concedente avrà comunque diritto al pagamento delle somme dovute e degli interessi di mora dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e, in caso di ritardo superiore a 3 (tre) giorni, il Concedente avrà altresì la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### 7. Modalità di accesso e utilizzo degli Spazi e Servizi

- 7.1 Il Concedente consentirà di volta in volta all'Utilizzatore di accedere allo Spazio e di usufruire dei Servizi secondo quanto indicato nel Contratto;
- 7.2 L'Utilizzatore, nell'accedere e utilizzare lo Spazio e i Servizi concordati si atterrà alle indicazioni del Concedente nonché a quanto previsto dal regolamento allegato, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto (il "Regolamento"). Le parti concordano espressamente che il Regolamento potrà essere oggetto di modifica unilaterale, in ogni tempo, da parte del Concedente ivi continuando a costituire parte integrante ed essenziale del presente Contratto. A tal fine, il Concedente

# FERRARI

## TRENTO

darà comunicazione scritta all'Utilizzatore in merito alla modifica o all'aggiornamento del Regolamento. L'Utilizzatore sarà l'unico responsabile verso il Concedente dell'utilizzo degli Spazi e Servizi, ancorché tali Spazi e Servizi vengano affidati dall'Utilizzatore a proprio personale, collaboratori, clienti, terzi in genere.

- 7.3 Gli Spazi e i Servizi vengono forniti affinché l'Utilizzatore se ne serva per destinarli esclusivamente all'uso indicato nel Contratto, entro le capienze massime dichiarate. L'Utilizzatore si impegna pertanto a non destinare gli Spazi a scopi diversi da quelli concordati. Al fine di garantire il rispetto delle capienze massime, l'Utilizzatore si impegna a presidiare l'accesso degli Spazi mediante propri addetti, organizzando un servizio di accredito a cura dell'Utilizzatore. In caso di sfioramento, l'Utilizzatore sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsivoglia danno, sanzione o pretesa nei confronti del Concedente. L'Utilizzatore non potrà, inoltre, interferire in alcun modo con l'attività del Concedente.
- 7.4 L'Utilizzatore, nell'esercizio della propria attività, dovrà rispettare le leggi e i regolamenti applicabili. In particolare, ma non solo, l'Utilizzatore sarà tenuto a rispettare la normativa riguardante la tutela e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.). In ogni caso, non potrà porre in essere alcuna attività illecita o non autorizzata all'interno dello Spazio. In particolare, l'Utilizzatore non potrà utilizzare gli Spazi con modalità tali da ledere l'immagine del Concedente o per finalità contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (a titolo esemplificativo utilizzando gli spazi per discorsi basati sull'odio, sulla violenza, sulla discriminazione sessuale, di genere, di religione, etnica).
- 7.5 È responsabilità dell'Utilizzatore garantire all'interno degli Spazi, per tutta la durata dell'Evento, la presenza di personale adeguatamente formato alla gestione delle emergenze, parametrando al numero di partecipanti e tenuto conto delle caratteristiche degli Spazi.
- 7.6 Ogni attività effettuata dall'Utilizzatore all'interno degli Spazi è di esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore e interamente a suo carico, così come la relativa corretta regolamentazione e conformità alle normative applicabili e l'eventuale ottenimento di permessi particolari e/o autorizzazioni (SCIA Eventi / Autorizzazioni presso la Polizia Amministrativa). Sono inoltre a carico dell'Utilizzatore l'ottenimento di licenze particolari connesse all'Evento e il pagamento di eventuali connesse imposte o tasse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ENPALS, etc.)
- 7.7 Nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti nello Spazio attività contrarie a leggi, regolamenti, al buon costume o all'ordine pubblico, o che possano creare discredito all'immagine del Concedente, o comunque diverse da quelle dichiarate, il Concedente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.
- 7.8 L'Utilizzatore si impegna a utilizzare gli Spazi, i Servizi e gli strumenti del Concedente con la massima cura e diligenza. In particolare, gli strumenti presenti nello Spazio non possono essere asportati, spostati o modificati senza il consenso scritto del Concedente.
- 7.9 Eventuali spese di ripristino degli Spazi o degli arredi, strumenti o accessori, o di riparazione dei danni, sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.
- 7.10 L'Utilizzatore non può introdurre negli Spazi, salvo espressa autorizzazione scritta del Concedente, complementi di arredo, macchinari, impianti o attrezzature. Dal divieto di cui al precedente paragrafo sono espressamente esclusi personal computer fissi, laptop nonché le relative periferiche, tablet, smartphone e altri dispositivi portatili.
- 7.11 L'utilizzo di materiali, targhe, cartelloni promozionali o pubblicitari da parte dell'Utilizzatore presso l'immobile del Concedente sarà consentito solo previa autorizzazione scritta del Concedente, che indicherà le modalità cui l'Utilizzatore dovrà attenersi. Detto materiale dovrà essere integralmente rimosso alla cessazione del presente Contratto.
- 7.12 In considerazione della natura dei Servizi, l'Utilizzatore si obbliga a non assumere e a non eleggere il proprio domicilio, sede legale e/o fiscale e/o secondaria e/o ricevere raccomandate e/o atti presso i locali del Concedente.
- 7.13 È consentito al Concedente di accedere in ogni momento senza preavviso agli Spazi per controllarne lo stato ed effettuare riparazioni, pulizie e curarne la manutenzione.

## 8. Responsabilità delle Parti

- 8.1 Il Concedente sarà responsabile unicamente per eventuali danni diretti che dovessero derivare all'Utilizzatore per fatti imputabili al Concedente a titolo di dolo o colpa grave, con esclusione di eventuali danni indiretti, consequenziali e non patrimoniali.
- 8.2 Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità relativa all'attività svolta dall'Utilizzatore, dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti o ospiti, all'interno degli Spazi.
- 8.3 Il Concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali disfunzioni, inconvenienti o interruzioni ai Servizi imputabili a fornitori o comunque a soggetti terzi. A tal fine, il Concedente non sarà in alcun modo responsabile per interruzioni di energia elettrica, internet, acqua o forniture in genere, salvo tali interruzioni non siano imputabili al Concedente a titolo di dolo o colpa grave.
- 8.4 Salvo il dolo o la colpa grave, il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da incendi, allagamenti e ogni altra causa naturale imprevedibile e derivante da caso fortuito e forza maggiore che dovesse comportare una sospensione o interruzione nel godimento degli spazi e nella prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto o pregiudizio di altra natura all'Utilizzatore.
- 8.5 L'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità conseguente all'attività svolta negli Spazi o per fatti imputabili ai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti o ospiti, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. L'Utilizzatore è responsabile in via esclusiva in caso di danni arrecati alle attrezzature, alle persone, ai locali, al condominio, dall'attività dello stesso esercitata e/o per atti al medesimo imputabili, ovvero imputabili ai propri dipendenti/collaboratori. L'Utilizzatore si impegna, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità e richiesta risarcitoria derivante dall'utilizzo degli Spazi e Servizi anche in riferimento specifico all'utilizzo della connessione internet, in particolare se scaturente da un suo uso improprio e/o illegale.
- 8.6 L'Utilizzatore prende atto e accetta che il Contratto non include in nessun caso la custodia da parte del Concedente di beni, apparecchiature, documenti, titoli e valori e quanto altro introdotto o depositato negli Spazi dall'Utilizzatore e solleva sin d'ora il Concedente da ogni responsabilità nel caso di effrazioni, furti, scassi, rapine ed incendi, o di danni di qualsiasi altro genere che fortuitamente o per cause di forza maggiore potessero essere arrecati, rinunciando espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento di danni.
- 8.7 L'Utilizzatore sarà responsabile in via esclusiva di eventuali furti o danni a cose o persone provocati da lui o dai soggetti autorizzati ad accedere allo Spazio.
- 8.8 L'Utilizzatore è tenuto a munirsi di adeguata copertura assicurativa RCT / RCO in relazione all'attività esercitata negli Spazi, nonché a beni di sua proprietà che si trovino all'interno degli Spazi.

## 9. Cessazione del Contratto

- 9.1 Al termine naturale del Contratto, che coincide con la Data di Termine, o alla cessazione anticipata per qualsiasi causa ciò avvenga, l'Utilizzatore dovrà riconsegnare immediatamente al Concedente gli Spazi liberi da persone e cose nonché restituire ogni arredo, strumento e accessorio nelle condizioni in cui sono stati ricevuti.
- 9.2 In caso di cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Concedente è autorizzato a liberare gli Spazi dai beni dell'Utilizzatore. Tali beni verranno inventariati, collocati in appositi locali e custoditi al massimo per 30 giorni, con addebito all'Utilizzatore delle relative spese di imballo, trasporto, deposito, assicurazione, custodia. Trascorso tale termine, detti beni si intenderanno abbandonati con la conseguenza che l'Utilizzatore non avrà diritto alla restituzione degli stessi questi potranno essere distrutti o ceduti, prestando a tal fine l'Utilizzatore il proprio consenso con esplicita rinuncia a far valere qualsiasi eventuale pretesa volta ad ottenere rimborsi o risarcimenti sia in sede civile sia in sede penale.

## 10. Penali

- 10.1 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.3 e 6.4, per ogni ora di ritardata consegna non autorizzata rispetto all'orario di disallestimento e riconsegna, come indicato nel Contratto, il Concedente potrà applicare una penale pari a 300 (trecento/00) euro per ciascuna ora di ritardo, che l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere immediatamente a vista fattura.
- 10.2 In caso di danni alla struttura, ai locali, alle attrezzature o a qualsivoglia ulteriore bene contenuto negli Spazi, il Concedente si riserva di applicare una penale pari al 100% del valore del danno rilevato e comunicato dal Concedente, con un ammontare minimo della penale di euro 300,00 (trecento/00).

- 10.3 Qualora l'Utilizzatore intenda recedere dal Contratto e disdire la prenotazione degli Spazi e Servizi, dovrà inviare una comunicazione scritta al Concedente all'indirizzo e nei termini indicati nel Contratto. Il Concedente si riserva di addebitare all'Utilizzatore una penale secondo termini e condizioni indicate nel Contratto.
- 10.4 Le penali di cui sopra saranno addebitate con nota di debito e dovranno essere pagate a vista, fermo il diritto del Concedente di detrarre o compensarle dall'eventuale Corrispettivo già incassato.

## 11. Privacy e trattamento dati personali

Le Parti garantiscono la legittimità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nell'osservanza dei principi fondamentali della legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dalle leggi vigenti, per le finalità di cui al Contratto. In particolare, con la sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le Parti riconoscono di essersi reciprocamente ed adeguatamente informate rispetto alle attività di trattamento di dati personali e si impegnano a garantire la trasparenza del trattamento dei dati, il rispetto del principio della specificazione e della limitazione delle finalità del trattamento, nonché l'integrità e la riservatezza dei dati trattati mediante l'applicazione di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati ai dati trattati.

## 12. Divieto di cessione

È fatto divieto all'Utilizzatore di cedere ad altri, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto e le relative prestazioni o ogni eventuale diritto nascente, connesso o dipendente dallo stesso. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, il Concedente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

## 13. Clausola risolutiva espressa

- 13.1 Il Concedente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per grave inadempimento dell'Utilizzatore a quanto previsto dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali. In particolare, costituiscono ipotesi di grave inadempimento le seguenti circostanze:
- la violazione di una o più clausole di cui al Regolamento da parte dell'Utilizzatore;
  - il danneggiamento o la manomissione da parte dell'Utilizzatore o dei suoi collaboratori, clienti o invitati in genere, degli Spazi o il loro utilizzo non conforme all'uso per i quali sono destinati o in violazione delle indicazioni ricevute dal Concedente;
  - la violazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e/o la violazione delle disposizioni della Concedente dettate in materia di gestione emergenze o sicurezza;
  - la violazione da parte dell'Utilizzatore delle capienze massime come indicate nel Contratto;
  - il mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore di tutti o parte i Corrispettivi indicati nel Contratto nei termini indicati;
  - la violazione di quanto previsto dal precedente articolo 12 (Divieto di Cessione);
  - la violazione di quanto previsto dal successivo articolo 14 (Adesione al Codice Etico del Gruppo Lunelli);
- 13.2 Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto con la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r o PEC, con la quale la Concedente dichiara di avvalersi della presente clausola.

## 14. Adesione al Codice Etico del Gruppo Lunelli

L'Utilizzatore dichiara di aver preso visione e di aderire al Codice Etico del Gruppo Lunelli ("Codice Etico") adottato dal Concedente e reso disponibile sul suo sito aziendale, e di osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni. L'Utilizzatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato Codice Etico e la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto costituiscono grave inadempimento, in forza del quale il Concedente sarà legittimato a risolvere con effetto immediato il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

## 15. Uso di materiale promozionale

Salvo non sia diversamente previsto da separato accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti, l'Utilizzatore autorizza il Concedente a registrare contenuti video-fotografici durante l'Evento per finalità promozionali, che il Concedente potrà utilizzare sui propri canali online e offline (riviste, flyer, etc.) senza limiti temporali o territoriali. L'Utilizzatore concede quindi al Concedente una licenza d'uso perpetua e illimitata sui contenuti che siano di proprietà dell'Utilizzatore.

## 16. Forza Maggiore

- 15.1 Costituisce "Forza Maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca ad una parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
- 15.2 In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 1 della presente Clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni; (iv) atti legittimi o illegittimi dell'autorità, atti nel rispetto delle leggi o di provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; (vii) perturbazioni generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo lavorativo (go-slow-out), occupazione di fabbriche e locali.
- 15.3 La Parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.
- 15.4 Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscono alla Parte Colpita l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Colpita deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.
- 15.5 Fermo quanto precede, il Concedente potrà in ogni caso sospendere la fornitura degli Spazi e dei Servizi qualora si rendano necessarie riparazioni urgenti e o altre incombenze sopravvenute, necessarie e non rinviabili, senza che l'Utilizzatore abbia con ciò diritto ad alcun risarcimento e/o indennità. Il Concedente si impegna a comunicare tali circostanze al Concedente con un preavviso, ove possibile, di 24 ore.

## 17. Legge applicabile e foro competente

- 16.1 Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

16.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trento, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

## 18. Disposizioni finali

17.1 L'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente rispetto alle informazioni fornite (denominazione, sede, altri dati rilevanti) e ad esso inerenti.

17.2 Le pattuizioni contenute nel presente Contratto e nelle Condizioni Generali sostituiscono integralmente ogni precedente accordo tra le Parti. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere stipulate in forma scritta, a pena di nullità.

## 19. Allegati

Oltre agli allegati citati nel Modulo d'Ordine, formano parte integrante ed essenziale del Contratto i seguenti allegati:

- A. Planimetria antincendio
- B. Regolamento Utilizzo Spazi Ferrari Incontri.